REGOLAMENTO DISCIPLINARE ATTUATIVO DELLO "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI”

(approvato in sede di Collegio Docenti Unitario delibera n. 37 del 9/12/2025
Delibera Consiglio di Istituto n. 29 del 26/01/2026)

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare; ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento in una strategia di recupero o inserimento più generale, definita anche con il contributo della Psicologa in servizio nell’Istituto.
Il regolamento di disciplina attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, novellato dal D.P.R. n.235/2007 e modificato dal D.P.R. n. 134 del 8 agosto 2025) tiene conto delle indicazioni sulla valutazione, presenti nel D.M n.62 del 13 aprile 2017.
La scuola, in collaborazione con la famiglia, è tesa alla formazione e all’educazione dei giovani, che le sono affidati.
I provvedimenti disciplinari previsti al suo interno hanno quindi una finalità prevalentemente educativa e formativa.
Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti, viaggi di istruzione, etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri, o, addirittura, penalmente rilevanti.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

1) La responsabilità disciplinare è personale, pertanto, le eventuali sanzioni non possono coinvolgere l’intera classe o gruppi di alunne/i indiscriminatamente.
2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e finalizzate, per quanto possibile, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento o al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
4) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla

valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

6) L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

7) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di proporzionalità e gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni vengono inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro.
Non costituiscono di per sé "dati sensibili".

8) La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

9) Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 10)In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

11)La convocazione dei genitori è un mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero; tale atto dovrà essere compiuto, a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal coordinatore di classe e/o dalla Psicologa e/o dal Dirigente Scolastico.

ART. 2: COMPORTAMENTI SANZIONABILI

- Ritardi non occasionali.
- Assenze non autorizzate dalla famiglia.
- Reiterata mancanza del materiale didattico occorrente o anche occasionale qualora il materiale mancante possa compromettere lo svolgimento della lezione, mancato rispetto delle consegne a casa senza giustificato motivo.
- Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.).
- Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti.
- Disturbo delle attività didattiche.
- Abbigliamento inopportuno per il contesto scolastico
- Utilizzo di cellulari e di altri simili dispositivi elettronici personali (ad es. smartwatch ecc.) - Utilizzo di tablet /notebook che non siano usati come ausili didattici autorizzati dai docenti.
- Linguaggio irriguardoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni). - Realizzazione non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone. - Diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone.
- Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi.

- Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri.
- Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri/e studenti/esse o di terzi, all'interno del contesto scolastico.
- Atteggiamenti lesivi della dignità altrui.
- Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone.

ART. 3: LE SANZIONI

a) Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d'Istituto.
b) Nota generica sul registro di classe da parte dei docenti.
c) Nota disciplinare sul registro di classe da parte dei docenti.
d) Convocazione dei genitori da parte del docente o del Coordinatore del consiglio di classe o del Dirigente scolastico.
e) Allontanamento dalle attività didattiche (lezioni, progetti, viaggi di istruzione) da 1 a 2 giorni. Il provvedimento è disposto dal D.S. su delibera del C.D.C. convocato in seduta straordinaria (vedi appendice).
f) Allontanamento dalle attività didattiche (lezioni, progetti, viaggi di istruzione) da 3 a 15 giorni. Il provvedimento è disposto dal D.S. su delibera del C.D.C. convocato in seduta straordinaria (vedi appendice).
g) Risarcimento o riparazione dei danni da parte della famiglia dello/a studente/studentessa sanzionato/a.
h) Nota disciplinare con ritiro del dispositivo e riconsegna ai genitori (eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola).
i) L'allontanamento qualificato come "allontanamento dalla comunità scolastica" ha una durata superiore ai 15 giorni e può includere, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato. Il provvedimento è disposto dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di Classe, nei seguenti casi: quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. Anche in tali casi, la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito "*un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica*", coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. (Vedi Appendice)

Ad eccezione del richiamo verbale, tutte le sanzioni devono essere comunicate alla famiglia dell'alunna/o.
Nel caso delle sanzioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite del registro elettronico, e) f) g) con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico, h) il docente ritira il dispositivo che sarà

consegnato al referente di plesso o al Dirigente scolastico.

Ciascuna sanzione verrà rapportata, oltre a quanto già precisato nell'elenco dei principi, all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione. In considerazione di questo, nello schema successivo, per ogni comportamento sanzionabile, vengono indicati uno o più provvedimenti, che saranno applicati (uno, alcuni o tutti) e a seconda del caso stabiliti dai docenti, dal DS o dal Consiglio di Classe. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate.

I provvedimenti di cui al punto a), b), c), d) f) e g) sono decisi dai docenti e/o dal DS e/o dal Consiglio di Classe nella componente dei soli docenti. Gli altri provvedimenti sono decisi dal Consiglio di Classe nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori. In caso di violazioni talmente gravi da prevedere una sospensione oltre i 15 gg delibera il provvedimento il Consiglio di Istituto.

COMPORTAMENTO	**SANZIONE** (vedi elenco sopra)
1) Ritardi	b), c)
2) Mancanza del materiale didattico occorrente, mancato rispetto delle consegne a casa	b), c), d)
3) Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.)	c), d)
4) Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti	a), b), c), d)
5) Disturbo delle attività didattiche	a), b), c), d), e)
6) Linguaggio irriguardoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni)	c), d), e)
7) Abbigliamento inopportuno per il contesto scolastico 8) Utilizzo di cellulari e di altri dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente, per attività didattiche e durante le visite di istruzione / uscite didattiche	a), b), c), d) h)

9) Realizzazione non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)

10) Diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)
11) Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi	c), d), e), g), f)
12) Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri	c), d), e), f) i)
13) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre/i studentesse/i o di terzi, all'interno del contesto scolastico	c), d), e), f), i)
14) Atteggiamenti lesivi della dignità altrui	c), d), e), f), i)
15) Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone	c), d), e), f), i)

ART. 4: ITER PER I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Nel caso in cui rilevi una condotta passibile di allontanamento dalle lezioni, il docente annota l'infrazione disciplinare sul registro elettronico e informa il Dirigente e il Consiglio di Classe.

Il Dirigente scolastico, o suo delegato, provvede:

1) alla convocazione della famiglia e dello studente per l'audizione e la difesa, alla presenza del D.S. o di un suo delegato, del coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati, con la verbalizzazione delle dichiarazioni dei presenti;

2) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del consiglio di classe straordinario per decidere sull'adozione della sanzione.

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni viene sempre adottata dal Consiglio di Classe in seduta plenaria con la presenza del docente che ha rilevato l'infrazione e con la presidenza del Dirigente scolastico o suo delegato. La sanzione può essere adottata anche a maggioranza.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l'allontanamento dalle lezioni (specificandone le modalità di attuazione e la tempistica), il Dirigente provvede a darne comunicazione all'alunna/o e alla sua famiglia, oltre che al coordinatore di plesso.

Per le attività previste per allontanamento 1-2 gg e per 3-15 gg si rimanda alle tabelle in appendice.

ART. 5: IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi eserciti la tutela o la patria potestà delle studentesse/i, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto, che decide entro 10 giorni.

ART. 6: ORGANO DI GARANZIA - FINALITÁ E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, con compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso da parte dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'Organo di Garanzia decide anche su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli alunni nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 7 – REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto Comprensivo Caroli è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

1) Il Consiglio di Istituto designa i componenti e i membri supplenti dell' Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249.

2) L'Organo di Garanzia è composto da:
   - Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza,

- un docente titolare e un docente supplente eletti all'interno del Consiglio di istituto, - due genitori titolari e due genitori supplenti eletti all'interno del Consiglio di istituto.

3) L'Organo di Garanzia si riunisce in caso di ricorsi contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte dei genitori coinvolti entro quindici giorni dalla somministrazione della sanzione stessa.

4) L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

5) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

6) Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza dell'Organo perfetto.

7) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso docente che abbia irrogato la sanzione o un genitore coinvolto), si procede nominando un docente e/o un genitore supplente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) L'Organo di Garanzia ha la stessa durata del Consiglio di Istituto. In caso di decadenza di uno o più membri, si procede con surroga.

ART. 9 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia (il dirigente scolastico), in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. 4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha

irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato nell'episodio motivo della sanzione.

5. Il materiale reperito dall'istruttore costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare l'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. 7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. 8. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

9. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. Le testimonianze degli alunni prevedono la necessaria presenza del genitore/tutore.

10. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. 11. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico agli interessati entro 5 giorni.

Art. 10 - Le strutture esterne: convenzioni

La convenzione con strutture esterne viene stipulata ai sensi dell'art. 7, co.8-9 del DPR 275/1999

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

AI sensi dell'art. 4, co. 8-*ter*, le convenzioni disciplinano:

- il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale
- i tempi
- le modalità
- il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti
- le rispettive figure di riferimento.

Esempi di attività di cittadinanza attiva:

- Attività in collaborazione con il territorio:
- Mini-volontariato ambientale
- Raccolta e donazione di materiali scolastici
- Animazione presso case di riposo
- Partecipazione a campagne di sensibilizzazione

- Attività all'interno della scuola:
- Manutenzione e pulizia degli spazi comuni
- Tutoraggio tra pari (aiuto compiti)
- Riordino della biblioteca scolastica
- Supporto ai collaboratori scolastici
- .....

APPENDICE

Allontanamento dalle lezioni			
Organo competente: **CONSIGLIO DI CLASSE**			
<u>Solo</u> in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari			
Da 1 a 2 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-*bis*

Fra 3 e 15 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-*ter*, 8- *quater*, 8-*quinquies* Art. 6, co. 3-*bis*

Allontanamento dalla comunità scolastica

Organo competente: **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, **un percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-*sexies* e 9
Fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi meno gravi***)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-*bis*

Esclusione dallo scrutinio o **dall'Esame**	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi più gravi***)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-*bis* e 9-*ter*

Firmato digitalmente da MARIA LINA MAZZOLENI